

TI_GERICHTE 31.2012.14 vom 25. April 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2012.14

FR: TI_GERICHTE 31.2012.14 du 25 avril 2013

IT: TI_GERICHTE 31.2012.14 del 25 aprile 2013

Regeste

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS. Nel caso concreto, il periodo di incarcerazione ed i motivi medici addotti non sono idonei a giustificare il mancato pagamento degli oneri sociali

Erwägungen

E. 11

= Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.). Nella fattispecie concreta, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del rilascio degli attestati di carenza beni (cfr. consid. 1.2) la Cassa ha rettamente chiesto, in via sussidiaria al ricorrente, amministratore unico della FA 1, il risarcimento ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici del 2009 e 2010 (gennaio - giugno) non versati dalla società. 2.3. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10 ; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDATA II 1995 pp. 369s. e in RDATA II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2002 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all'amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDATA II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Nel caso in esame, il danno di fr. 43'125,25, rimasto incontestato, è costituito dal mancato pagamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da parte della FA 1 per il 2009 ed il 2010, quest'ultimo sino a giugno. I contributi sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (sub. doc. 3). Inoltre, dallo specchio concernente l'evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali (doc. B-B2), al cui tenore va fatto riferimento, si evince l'ammontare totale dei contributi rimasti scoperti, oggetto dell'insinuazione all'UF (doc. E). 2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi:

sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile risolvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 p. 7).

2.6. A i sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

2.7. Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che non possa

essergli rimproverata una negligenza grave in quanto a motivo del suo arresto in _____, avvenuto il 3 marzo 2010, ed al suo grave stato di salute non poteva più seguire la normale attività lavorativa della FA 1. In particolare al riguardo egli rileva: "(...) In concreto, occorre considerare le seguenti circostanze, dalle quali risulta che al ricorrente non può essere rimproverato nulla: - visto i fatti di cui era accusato (traffico di armi con l'_____), il ricorrente è stato carcerato in regime di isolamento totale senza possibilità di ricevere o mandare lettere e con diritto di visita inesistente; - dal carcere il ricorrente ha tentato di dare procura alla signora _____ e fatto richiesta in tal senso, tramite il suo avvocato _____ di poter firmare una procura, ma i giudici _____ si sono sempre opposti; - il ricorrente ha chiesto di incontrare un rappresentante del consolato svizzero, ma i giudici _____ non hanno mai dato l'autorizzazione; - il ricorrente è stato scarcerato solo il 29 luglio 2010, ma con il divieto di espatrio revocato solo il 2 novembre 2010, quando ormai era ricoverato in ospedale in _____ in cura per il cancro con trattamenti intensivi di chemioterapia e di radioterapia (vedi allegati doc. da 1 a 3). - nel gennaio 2011, dopo consultazione all'ospedale di _____ il ricorrente ha dovuto continuare i trattamenti in _____ perchè, senza una liberatoria totale, gli ospedali in Svizzera si rifiutano di continuare o riprendere i trattamenti iniziati in _____ (tuttora per i trattamenti e i controlli è seguito da _____ e dove deve recarsi ogni 2-3 settimane. È pertanto evidente che il ricorrente, dopo il suo arresto in _____ e alla grave malattia (tumore), sviluppata proprio a seguito della detenzione in carcere in condizioni a dir poco disumane, non è più stato in grado di seguire gli affari della società, nella quale egli ha investito, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato." (doc. I, p. 4) Egli sostiene inoltre che: "(...) Pertanto, non si può imputare al ricorrente un manco al dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e riferimenti). Aggiungasi che anche la delega dell'amministrazione ad un terzo non era possibile ed inoltre l'attività nella quale era attiva la fallita necessità conoscenze tecniche specifiche che non si possono trovare facilmente sul mercato. A seguito dell'arresto e poi della malattia il ricorrente non ha neppure potuto incassare il rimborso di un deposito di garanzia di euro 80'000.--, con la quale avrebbe pagato anche i contributi paritetici arretrati. È inoltre opportuno sottolineare, nel valutare il comportamento del ricorrente, che la FA 1., fondata nel luglio 2007, non ha mai emesso alcuna fattura, nè avuto incassi di sorta, ritenuto che l'attività di produzione avrebbe dovuto cominciare verso Settembre 2010 e tutti gli investimenti e stipendi sono stati finanziati in proprio dalle altre attività della Holding, attività che sono tutte cessate dal momento della carcerazione del ricorrente, impedendo così di continuare a finanziare la FA 1, fino all'avvio della produzione. (...)" (doc. I, p. 5) 2.8. Va qui ricordato, secondo costante giurisprudenza, la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un fallimento (STCA 31.2007-18-20 del 9 giugno 2008, 31.2002.03 del 22 maggio 2002 e 31.1995.12 del 14 giugno 1995), motivo per cui sia l'arresto che la malattia sono da esaminare nell'ambito di eventuali motivi di giustificazione, rispettivamente di discolta per il mancato pagamento dei contributi dovuti. Nel caso concreto, la detenzione in _____ (3 marzo 2010 – 28 aprile 2010 in regime di custodia cautelare in carcere) e l'asserita impossibilità di conferire in quel periodo procura alla signora _____ non esimevano il ricorrente, una volta sottoposto agli arresti domiciliari (revocati il 26 luglio 2010; cfr. Ordinanza 26 luglio 2010 del _____; doc. A1) di attivarsi affinché almeno i contributi correnti del I trimestre

2010 venissero effettivamente versati alla Cassa, ad esempio delegando le mansioni di amministratore alla succitata persona, tenuto conto inoltre che solo il 2 novembre 2010 gli è stato revocato il divieto di espatrio dal suolo _____ per poter iniziare le cure mediche in Svizzera (cfr. Ordinanza 2 novembre 2010 del _____, doc. A2), cure che di fatto ha però svolto a _____ (cfr. lettera di dimissione 17 novembre 2010 dell'Ospedale _____; doc. 3). Quale ultima misura egli avrebbe potuto dimettersi da amministratore unico, carica che invece ha ricoperto fino all'apertura del fallimento nell'aprile 2012 (un precedente fallimento decretato il 16 marzo 2011 è stato revocato il 21 marzo 2011; cfr. estratto RC in doc. H). Non vi è inoltre motivo per ritenere che la detenzione in Italia fosse stata in ultima analisi un impedimento al regolare versamento dei contributi, ritenuto che già prima della stessa la società aveva accumulato un importante debito contributivo nei confronti della Cassa. Infatti, come si evince dalla decisione contestata, al momento dell'arresto dell'insorgente (3 marzo 2010) la FA 1 presentava un debito contributivo di fr. 23'993,80 riguardante l'acconto del IV trimestre 2009 (fr. 4'238,40) e il conteggio di chiusura per l'anno 2009, emesso il 23 febbraio 2010 sulla base della dichiarazione dei salari presentata dalla società il 21 gennaio 2010 (sub doc. E). Inoltre, l'ultimo versamento di contributi paritetici è avvenuto l'11 dicembre 2009 (cfr. il citato specchio sull'evoluzione dei pagamenti), quindi tre mesi prima dell'arresto. Di questa situazione il ricorrente era pienamente al corrente visto che, come si evince dal verbale d'interrogatorio 3 maggio 2012 presso l'UEF di _____, si occupava personalmente della contabilità (doc. G). Riguardo ai sostenuti motivi medici asseritamente d'impedimento al regolare adempimento degli obblighi derivanti dal suo mandato di amministratore unico, questa Corte ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi per grave malattia del presidente del CdA che aveva praticamente condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.). Non è stato inoltre ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Il TCA ha quindi ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici, che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA 31.95.105 del 4 maggio 1995). Con sentenza del 1° dicembre 2003 (inc. 31.2002.31-34), questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti, ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante che l'interessato, a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere di amministrazione che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di determinarsi circa un'eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento del danno causato all'amministrazione. Nella sentenza inc. 31.2006.28 del 30 aprile 2007 questa Corte ha inoltre escluso una responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico - beneficiario di una rendita d'invalidità (grado del 75%) per motivi psichici e ritenuto incapace di assumere un'attività lucrativa, di gestire e di amministrare una società - che era stato vittima di raggiri da parte di persone che avevano di fatto in mano le società di cui egli formalmente era amministratore. Infine, nella STCA 31.2010.2 del 16 febbraio 2011 questa Corte ha concluso che la grave affezione psichica (stato depressivo cronico nel contesto di una struttura di personalità immatura con tratti

paranoidi e maniacali) di un amministratore unico non permetteva di ipotizzare che lo stesso “ potesse vegliare sul pagamento dei contributi e tantomeno giungere da solo alla conclusione di dimettersi quale amministratore unico”, motivo per cui la responsabilità ex art. 52 LAVS non è stata confermata. Per contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore (beneficiario di una mezza rendita d’invalidità) il quale, malgrado il suo stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni. Con sentenza 3 aprile 2008 (inc. 31.2007.24) questa Corte ha parimenti confermato la responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico, rilevando: “ (...) a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto la documentazione medica più volte da lui annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che permettono di ritenere le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli impedito lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico della X SA. In particolare, dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado di rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento dei contributi, omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di controllare l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler minimizzare il suo stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe potuto farsi sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni. Nel caso concreto, senza misconoscere la gravità della patologia insorta dopo la scarcerazione, in applicazione della succitata giurisprudenza non si può tuttavia ritenere che l’interessato sia stato impedito perlomeno di delegare a terzi gli affari della società, in modo, ad esempio, da incassare “.. il rimborso di un deposito di garanzia di euro 80'000.--, con la quale avrebbe pagato anche i contributi paritetici arretrati “ (cfr. consid. 2.7).” Visto quanto sopra, si deve concludere che l’insorgente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell’ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006). 2.9. Occorre ora esaminare se la società si trovava confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e se l’omesso pagamento dei contributi era da considerare giustificato dalle prospettive allora esistenti per il salvataggio. Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l’impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell’azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all’epoca credeva realmente che l’azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato

che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolta posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l'azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell'attività può eventualmente rappresentare motivo di discolta. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debtrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolta se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). Nel caso concreto, la FA 1 era in cronico ritardo per quel che concerne il versamento degli oneri sociali. Come si evince dal citato specchietto relativo all'evoluzione dei pagamenti degli oneri sociali 2008 - 2010 (doc. B-B2), sin dall'affiliazione alla Cassa la società non ha regolarmente versato i contributi, motivo per cui l'amministrazione ha dovuto sistematicamente diffidare la società a partire dal 9 maggio 2008 e precettarla dal 10 settembre 2009, quindi ben prima dell'arresto. Come detto, al 3 marzo 2010, giorno dell'arresto, i contributi rimasti scoperti ammontavano fr. 23'993,80 e riguardavano l'acconto 2009 ed il saldo 2009. In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l'insorgente nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, STFA H 297/03 del 4 novembre 2004, STFA H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 p. 261). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolta se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano ad uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.), ciò che in casu è accaduto. Infine, non è rilevante, come sostenuto dal ricorrente e riportato al consid. 2.7, che "... la FA 1, fondata nel luglio 2007, non ha mai emesso alcuna fattura, né avuto incassi di sorta, ritenuto che l'attività di produzione avrebbe dovuto cominciare verso Settembre 2010 e tutti gli investimenti e stipendi sono stati finanziati in proprio dalle altre attività della Holding, attività che sono tutte cessate dal momento della carcerazione del ricorrente, impedendo così di continuare a finanziare la FA 1., fino all'avvio della produzione (...) ". Determinante è invece che la società non ha riversato i contributi paritetici (peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti ex art. 51 cpv. 1 LAVS) e che, come visto sopra, non è ravvisabile alcun valido motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolta. Ne consegue che il ricorrente deve risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 per complessivi fr. 43'125,25. 2.10.

L'insorgente ha chiesto la propria audizione e quella del teste _____. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit., p. 212; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94). Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della presente vertenza, per cui non si rende necessario assumere altre prove. Non necessaria è inoltre l'audizione di _____ visto che avrebbe dovuto comprovare quanto asserito nel ricorso, i cui motivi, come visto, non sono sufficienti per esimere l'insorgente da una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Va poi fatto presente che il ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi dinanzi a questo Tribunale ed una sua audizione non modificherebbe l'esito del ricorso. Inoltre, l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, p. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). 2.11. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'in-terpretazione in un senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGa e 52 LPP*, in

HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di importanza fondamentale" – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.